



INSTITUT SUISSE DE POLICE
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA
SWISS POLICE INSTITUTE
SCHWEIZERISCHES POLIZEI-INSTITUT

REGOLAMENTO D'ESAME

Concernente l'esame professionale superiore di Agente di polizia con diploma federale

Visto l'art. 28, comma 2, della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'Organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame :

REGOLAMENTO D'ESAME

Concernente l'esame professionale superiore di

Agente di polizia con diploma federale

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore vuole stabilire se il candidato/la candidata possiede le competenze necessarie nel campo della conduzione, della metodologia didattica e della professione di agente di polizia e se ha approfondito una di queste. Le competenze acquisite dal candidato lo rendono idoneo a coprire la funzione di quadro medio, di istruttore nella formazione di base e continua, o una funzione di specialista nell'ambito di missioni di alto livello.

1.2 Organo responsabile

1.21 La Commissione paritetica è l'organo responsabile. Essa è così composta :

- a) CCPCS, Conferenza dei Comandanti delle Polizie cantonali svizzere
- b) SCPVS, Società dei Capi della polizia delle città svizzere
- c) FSFP, Federazione Svizzera dei funzionari di Polizia
- d) ISP, Istituto svizzero di polizia.

1.22 L'Organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità (Commissione GQ) e del centro di coordinamento

2.11 La Commissione GQ si compone di :

- a) 1 rappresentante del circondario d'esame 1 Romandie, inclusa la parte francofona del Canton Berna
- b) 1 rappresentante del circondario d'esame 2 Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK)
- c) 1 rappresentante del circondario d'esame 3 Region Zürich
- d) 1 rappresentante del circondario d'esame 4 Ostschweizer Polizeikonkordat (OSTPOL)
- e) 1 rappresentante del circondario d'esame 5 Ticino
- f) 1 rappresentante dell'ISP
- g) 1 rappresentante della FSFP.

2.12 Il/la rappresentante dell'Istituto svizzero di polizia presiede la GQ. I suoi membri sono nominati dalla Commissione paritetica per un periodo di 4 anni. La Commissione GQ può deliberare in presenza del quorum minimo, pari alla metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Nel caso di parità, il voto del presidente è determinante.

2.13 Il segretariato d'esame è esercitata dall'ISP.

2.2 Compiti della Commissione GQ e del centro di coordinamento

2.21 La Commissione GQ :

- a) Emanata la guida metodica relativa al presente regolamento d'esame;
- b) Fissa la data ed il luogo degli esami;
- c) Definisce il programma d'esame;
- d) Ordina la preparazione dei compiti e procede all'esame;
- e) Nomina ed impiega gli esperti;
- f) Decide sull'ammissione agli esami nonché sull'eventuale esclusione dagli stessi;
- g) Procede al controllo dei certificati di fine modulo, alla valutazione degli esami e decide sul rilascio del diploma;
- h) Tratta le proposizioni ed i ricorsi;
- i) Procede regolarmente all'aggiornamento dei moduli, ordina la loro adattamento e determina la durata della validità dei certificati del modulo;
- j) Decide sul riconoscimento o il computo di altri certificati e di altre prestazioni;
- k) Rende conto delle proprie attività alle istanze superiori e alla SEFRI;
- l) Provvede allo sviluppo e al controllo della qualità.

2.22 Il segretariato d'esame :

- a) Ha le medesime funzioni del segretariato della Commissione GQ ;
- b) Gestisce i contatti con le autorità;
- c) Pubblica il concorso d'esame;
- d) Registra le iscrizioni dei candidati e delle candidate ;
- e) Procede alla suddivisione degli esperti e delle esperte ;
- f) Informa i candidati e alla SEFRI sul programma d'esame;
- g) Avvisa i candidati sulla decisione di ammissione o di esclusione ;
- h) Comunica i risultati degli esami ai candidati/alle candidate;
- i) Coordina, per iscritto, la procedura di consultazione sui ricorsi;
- j) Fa richiesta dei diplomi presso la SEFRI;
- k) Redige il deconto finale per la SEFRI.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la sorveglianza della Confederazione ; non è pubblico. La Commissione GQ può, in via eccezionale, autorizzare una deroga a seconda del caso.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito per assistere all'esame finale ed i documenti necessari.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, TASSE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame (punto 4) è pubblicato, nelle tre lingue ufficiali, almeno 5 mesi prima del loro inizio.

3.12 Il concorso indica inoltre :

- a) le date dell'esame
- b) la tassa dell'esame
- c) l'indirizzo per l'iscrizione
- d) La scadenza dell'iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione deve includere:

- a) un riepilogo della formazione e delle attività professionali del candidato;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo richiesti o le attestazioni di equipollenza;
- d) la menzione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale munito di foto;
- f) il lavoro finale di diploma.

3.3 Ammissione

3.31 Sono ammessi all'esame le candidate ed i candidati:

- a) che possiedono il Attestato federale di agente di polizia o che sono autorizzati ad avere il titolo di agente di polizia, conformemente alle disposizioni transitorie del Regolamento, o che possiedono un certificato equivalente;
- b) che possono giustificare un'esperienza professionale a tempo pieno di minimo 5 anni nel campo della polizia, o di un'attività simile;
- c) coloro che possono presentare i certificati dei moduli obbligatori e di tutti quelli a scelta che comportano l'ammissione all'esame, o un totale di 40 giorni di formazione o i certificati di formazione riconosciuti come equivalenti;
- d) chi presenta il lavoro finale di diploma.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La SEFRI decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione sull'ammissione all'esame è comunicata per iscritto alle candidate/ai candidati almeno tre mesi prima dall'inizio dell'esame. Le decisioni negative indicano i motivi, le possibilità di ricorso ed il termine per la presentazione dello stesso

3.4 Spese

3.41 La Commissione paritetica fissa l'ammontare della tassa d'esame il quale è menzionato nel concorso, conformemente al regolamento delle tasse d'esame del 31.12.1997 della SEFRI.

3.42 Dopo aver ricevuto la conferma della propria ammissione, la candidata/il candidato devono provvedere al pagamento della tassa d'esame. Un' eventuale partecipazione alle spese per il materiale sarà rimborsata separatamente.

3.43 La candidata/il candidato che si ritira nel termine previsto, conformemente al punto 4.2, o che si ritira per una valida ragione, ha diritto al rimborso di quanto pagato, dedotte le spese provocate

3.44 La candidata/il candidato che vede rifiutarsi il diploma non ha, per principio, diritto al rimborso della tassa d'esame.

3.45 Delle tasse sono previste per la redazione del diploma e per l'iscrizione del suo titolare nel registro ufficiale. Esse sono fatturate insieme alla tassa d'esame, ma non sono rimborsate se la candidata/il candidato si vede rifiutare il diploma.

3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante la durata dell'esame sono a carico del candidato

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo dopo la sua pubblicazione, se almeno 10 candidate e candidati riempiono le condizioni d'ammissione, ma al minimo una volta ogni due anni
- 4.12 La candidata/il candidato può scegliere di dare l'esame in una delle tre lingue ufficiali, ovvero francese, tedesco, o italiano.
- 4.13 La candidata/il candidato è convocata/o almeno tre mesi prima dall'inizio dell'esame. Insieme alla convocazione, riceve
- il programma d'esame, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.
 - l'elenco degli esperti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 40 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 La candidata/il candidato può ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane prima dell'inizio dell'esame orale.
- 4.22 Scaduto questo termine, il ritiro è possibile solo in presenza di un valido motivo. Sono considerati motivi validi:
- Un imprevisto servizio militare, di protezione civile o di servizio civile;
 - la malattia, l'incidente o la maternità;
 - decesso in famiglia.
- 4.23 Il ritiro dev'essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Commissione GQ, con le dovute giustificazioni.

4.3 Esclusione

- 4.31 La candidata/il candidato che, rispetto alle condizioni di ammissione, da volontariamente delle false informazioni, presenta certificati di moduli di una terza persona o tenta di indurre in errore in altro modo la Commissione GQ, non è ammesso all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chiunque:
- utilizza dei metodi ausiliari non autorizzati;
 - infrange gravemente la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare gli esperti.
- 4.33 La decisione di escludere una candidata/un candidato incombe alla Commissione GQ. Fino a quanto essa non abbia emesso una decisione formale, la candidata/il candidato ha il diritto di proseguire con riserva l'esame.

4.4 Sorveglianza dell'esame, esperti

- 4.41 L'apprezzamento dei lavori d'esame è effettuato da almeno due esperti, che determinano di comune accordo la nota.
- 4.42 Gli esperti si ricusano se sono parenti stretti oppure se sono o sono stati superiori o colleghi della candidata/del candidato, sia per l'esame che per la decisione concernente l'attribuzione del diploma.

4.5 Chiusura, attribuzione delle note

La Commissione GQ statuisce sull'attribuzione e rilascio del diploma. Il rappresentante della SEFRI è invitato a questa riunione.

5 ESAME; CERTIFICATI DEI MODULI RICHIESTI

5.1 Esame finale

5.11 L'esame comprende le seguenti prove generali e ponderazione:

Ponderazione	Prova	Tipo d'esame	Durata
2 x	1 Lavoro di diploma	Scritto (fuori esame)	80-120 h
1 x	2 Presentazione del lavoro di diploma	Orale	circa 30 min.
1 x	3 Discussione della tesi	Orale	circa 30 min.
Totale			60 minuti

5.12 Ogni prova può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci.

5.2 Esigenze d'esame

Il contenuto dettagliato dell'esame finale è specificato nella guida metodica al regolamento d'esame (punto 2.2, let.a)

5.3 Moduli

5.31 I certificati di fine modulo richiesti in vista del rilascio dei diplomi figurano, nell'allegato al presente regolamento d'esame.

5.32 Il contenuto e le richieste dei moduli finali sono specificati nella descrizione degli stessi (identificazione di fine modulo e del prestatario) .

Profilo condotta		Profilo specialista		Profilo istruttore	
Modulo	Num. giorni	Modulo	Num. giorni	Modulo	Num. giorni
Moduli obbligatori	30	Moduli obbligatori	18	Moduli obbligatori	28
Modulo obbligatorio di preparazione del lavoro di diploma	2	Modulo obbligatorio di preparazione al lavoro di diploma	2	Modulo obbligatorio di preparazione al lavoro di diploma	2
Corso di Conduzione I (CCI)	12	Corso di Conduzione I (CCI)	12	Corso di Conduzione I (CCI)	12
Corso di Conduzione II (CCII)	12	Corso pedagogico modulo I	4	Corso pedagogico moduli I a III	14
Corso pedagogico modulo I	4				
Moduli a scelta	10	Moduli a scelta	22	Moduli a scelta	12
Secondo la lista dei moduli a scelta	10	Secondo la lista dei moduli a scelta	≥ 22	Secondo la lista dei moduli a scelta	≥ 12
Totale	40	Totale	40	Totale	40

I corsi equivalenti ai moduli menzionati nella tabella qui sopra, sono valutati e riconosciuti dalla Commissione GQ.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Regola generale

La valutazione dell'esame è basata su delle note. Le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del Regolamento d'esame sono applicate.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. La ponderazione delle prove singole è determinata al punto 5.11.

6.3 Valore delle note

6.31 Le prestazioni dei candidati sono valutate dalle note che vanno da 6 a 1. Le note da 4 a 6 sono sufficienti ; le note inferiori a 4 sono insufficienti. Solo le mezze note sono ammesse come note intermedie

6.32 Livello delle note

Note Qualità delle prestazioni

- 6 Molto bene nella qualità e nella quantità
- 5 Bene, risponde alle esigenze
- 4 Sufficiente, risponde alle esigenze minime
- 3 Debole, incompleto
- 2 Molto debole
- 1 inutilizzabile, lavoro non fornito

6.4 Condizioni di riuscita dell'esame

6.41 L'esame è superato se

- a) La nota globale non è inferiore a 4.
- b) La nota ottenuta per il lavoro di diploma è come minimo di 4.
- c) La media delle parti 2 e 3 dell'esame non è inferiore a 4.

6.42 L'esame è considerato come non riuscito, se la candidata/il candidato

- a) non si ritira entro i termini;
- b) non si presenta all'esame senza un valido motivo;
- a) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza un valido motivo;
- d) è escluso dall'esame.

6.43 La Commissione GQ decide, sulla base dei certificati dei moduli ottenuti o delle attestazioni di equivalenza e delle prestazioni fornite all'esame, del rilascio o del rifiuto del diploma.

6.44 La Commissione GQ redige un certificato d'esame per ogni candidata/o. Il certificato deve contenere come minimo i seguenti dati:

- a) la validità dei certificati dei moduli richiesti o delle attestazioni di equivalenza ;
- b) la valutazione dell'esame;
- c) il rilascio o il rifiuto di un diploma;
- d) i rimedi di diritto in caso di rifiuto del diploma.

6.5 Ripetizione dell'esame

- 6.51 Le candidate e i candidati che hanno ottenuto una valutazione insufficiente per la parte 1 dell'esame di diploma, devono ripetere l'esame completo.
- 6.52 Le candidate e i candidati che non superano l'esame perchè la media delle note delle parti 2 e 3 sono insufficiente, devono ripetere soltanto queste due parti.
- 6.53 Nel caso di un nuovo fallimento, l'esame di diploma (parte 1-3 dell'esame) può essere ripetuto integralmente un'ultima volta, ma non prima della scadenza di un anno.
- 6.54 In caso di ripetizione, i criteri di ammissione e di iscrizione applicabili sono gli stessi del primo esame.

7 DIPLOMA E TITOLO

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma è rilasciato dalla SEFRI. Esso porta la firma del suo direttore/ della sua direttrice e del presidente della Commissione GQ.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il titolo protetto di :
- **Policier/policière avec diplôme fédéral**
 - **Polizist/Polizistin mit eidgenössischem Diplom**
 - **Agente di polizia con diploma federale**
- La traduzione inglese raccomandabile è "**Police officer with Federal Diploma of Higher VET**".
- 7.13 I nomi dei titolari di diploma sono iscritti nel registro tenuto dalla SEFRI e sono accessibili al pubblico, riservate le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione della SEFRI può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale federale amministrativo.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltre ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 7.32 La SEFRI statuisce in prima istanza sui ricorsi. La sua decisione può essere deferita nei 30 giorni successivi alla sua notifica al Tribunale federale amministrativo. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

8 SPESE D'ESAME

8.1 Indennità, rendiconto

- 8.11 Il segretariato d'esame sottopone alla Commissione paritetica gli importi delle indennità da versare ai membri della Commissione GQ, agli esperti e agli altri collaboratori all'esame professionale superiore (segretariato, aiuti, specialisti...).
- 8.12 L'Organo responsabile si farà carico delle spese d'esame che non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.13 L'ammontare dal contributo della Confederazione è determinato sulla base di un rendiconto dettagliato, redatto al termine dell'esame e rimesso alla SEFRI conformemente alle sue direttive.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 Durante il periodo transitorio di 5 anni, a partire dall'entrata in vigore di questo regolamento, è ammesso all'esame chi :
- ha seguito il modulo finale obbligatorio di preparazione al lavoro di diploma;
 - può provare che, attraverso la propria attività professionale, le qualifiche ottenute e la formazione continua seguita, risponde al profilo richiesto al punto 3.31 del regolamento d'esame professionale superiore.

9.2 Entrata in vigore

- 9.21 Il presente Regolamento d'esame entra in vigore nel giorno dell'approvazione della SEFRI.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Neuchâtel, 08.02.2007

Commissione paritetica

Heinz Buttauer

Il presente Regolamento d'esame è approvato.

Berna, 10.04.2007


Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

La Direttrice

Ursula Renold

ALLEGATI

Lista dei moduli obbligatori
Lista dei moduli a scelta

<p>10 ERLASS</p> <p>Neuenburg, 8. Februar 2007</p> <p>Paritätische Kommission</p> <p> Heinz Buttauer</p> <p>Diese Prüfungsordnung wird genehmigt.</p> <p>Bern, 10. April 2007</p> <p>Bundesamt für Berufsbildung und Technologie</p> <p>Die Direktorin</p> <p> Ursula Renold</p>
--

